

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2012, n. 24-3696

**Criteria di individuazione dei componenti della Commissione per la terapia e le attività assistite con animali previste dall'art. 7 della Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010 "Norme in materia di pet therapy – terapia assistita con animali e attività assistita con animali".**

A relazione dell'Assessore Monferino:

La presenza di animali di affezione costituisce un aspetto molto importante nella vita delle persone per esigenze di rapporto con la natura, socializzazione, affettività.

Con il termine pet therapy si intende, generalmente, una terapia dolce, basata sull'interazione uomo – animale dalla quale discendono effetti terapeutici. Per quanto riguarda in generale le attività ricreative con animali, è stato constatato e riconosciuto che prendersi cura di un animale può calmare l'ansia, può trasmettere calore affettivo e aiuta a superare lo stress e la depressione.

Varie attività, specificatamente organizzate con animali in favore di gruppi di persone o utenti, possono rappresentare una componente fondamentale nell'educazione ad un corretto rapporto con l'ambiente, la natura e gli animali, costituire un aiuto a superare situazioni di disagio psico-emotivo, anche collegate a limitazioni fisiche e a condizioni che comportano mutamenti non desiderati o solitudine.

Nel tempo si vanno inoltre raccogliendo evidenze della possibilità di terapie assistite con gli animali che, se professionalmente e scientificamente progettate e valutate, rappresentano anche uno strumento di cura di determinati disturbi e di riabilitazione.

Nel quadro di queste prospettive, l'art. 9 del D.P.C.M. del 28/02/2003, che ha recepito l'accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome in materia di animali da compagnia e pet therapy, ha previsto in particolare la possibilità per le Regioni di assumere iniziative anche per agevolare le persone ricoverate presso strutture residenziali e istituti di cura, affinché possano avere accesso al contatto con animali e a specifiche iniziative di pet therapy.

Al fine di tracciare il quadro delle attività di pet therapy esistenti sul territorio piemontese la Direzione Sanità, con il coinvolgimento dei Servizi Veterinari, con nota prot. n. 27250/DA2003 del 14 Agosto 2008, ha censito tutte le strutture e associazioni che utilizzano gli animali ed ha individuato le figure professionali coinvolte.

Successivamente al recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome in materia di animali da compagnia e pet therapy, è stata emanata la Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010, recante "Norme in materia di pet therapy – terapia assistita con animali e attività assistita con animali", finalizzata a definire e promuovere la terapia assistita con animali (TAA) e l'attività assistita con animali (AAA), riconoscendone il valore e sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.

Preso atto che l'art. 7 della suddetta Legge istituisce, presso l'Assessorato Regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.

Preso atto altresì che il medesimo art. 7 statuisce che la Commissione sia così composta:

- a) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
- b) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di politiche sociali;
- c) uno psichiatra;
- d) un neuropsichiatra infantile;
- e) uno psicologo;
- f) un terapeuta della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali;
- g) un terapeuta della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy;
- h) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy;

- i) un etologo con competenza in pet therapy;
- j) un medico veterinario zoiatra;
- k) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali;
- l) un addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali.

Considerato che i compiti e le funzioni di tale Commissione sono stati individuati ai sensi dell'art. 8 della medesima Legge come di seguito specificati:

- a) esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;
- b) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali;
- c) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti;
- d) propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute;
- e) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti Servizi delle ASL.

Ritenuto inoltre che, dall'esame dei compiti attribuiti alla Commissione regionale, si evince la natura prettamente tecnica del contributo e si evidenzia come la Commissione stessa rappresenti uno strumento indispensabile anche per il supporto all'emanazione, da parte regionale, del Regolamento di attuazione di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010.

Poiché, la medesima Legge stabilisce che la nomina dei componenti della Commissione compete al Presidente della Giunta Regionale e considerato che, in mancanza di criteri oggettivi per i requisiti richiesti a ciascun componente e per le modalità di individuazione, si rende indispensabile che questi vengano definiti, prima di procedere alle relative nomine.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, come da allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) i criteri che definiscono i requisiti di professionalità e le specifiche competenze tecniche che deve possedere ciascun componente della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali prevista all'art. 7 della Legge Regionale citata, per fornire appropriatamente il proprio contributo per la parte di competenza relativamente al pieno assolvimento dei compiti di cui all'art. 8 della medesima Legge;
- b) l'individuazione dei professionisti che rispondano ai criteri di cui al punto a) da parte degli enti e degli organismi tecnici competenti;
- c) l'individuazione, da parte della Direzione Regionale competente alla designazione, dei componenti della commissione per la successiva nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.

- di disporre che nessun compenso o rimborso è dovuto ai componenti la suddetta commissione per la partecipazione ai lavori della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22.

(omissis)

Allegato

COMPONENTI EX L. R. N. 11 DEL 18/02/2010	MODALITA' DI DESIGNAZIONE ED INDIVIDUAZIONE	CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE PROFESSIONALITA' E COMPETENZE
un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di Tutela della Salute e Sanità Pubblica con funzioni di coordinamento;	Designazione da parte della Direzione Sanità competente in materia di Tutela della Salute e Sanità.	Dipendente dell'Assessorato regionale per la tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la famiglia con conoscenze tecniche e amministrative e responsabilità relative all'attuazione regionale della Legge in materia di pet therapy.
un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di Politiche Sociali	Designazione da parte della Direzione competente in materia di Politiche sociali.	Dipendente dell'Assessorato regionale per la tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la famiglia con conoscenze tecniche e amministrative e responsabilità in materia di politiche sociali e in particolare di sostegno delle persone in condizioni di fragilità.
uno psichiatra	Designazione da parte della Direzione Sanità nell'ambito di un elenco di idonei prodotto a seguito di ricognizione presso i servizi di salute mentale delle ASL.	Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione post-laurea in psichiatria. Dipendente dei Servizi di salute mentale delle ASL con comprovata esperienza professionale nel campo della riabilitazione sociale e dell'applicazione di attività e terapie anche assistite con animali, nei percorsi terapeutico riabilitativi nel settore della salute mentale.

un neuropsichiatra infantile	Designazione da parte della Direzione Sanità nell'ambito di un elenco di idonei prodotto a seguito di ricognizione presso i servizi di neuropsichiatria infantile delle ASL.	Laureato in medicina e chirurgia con specializzazione post-laurea in neuropsichiatria infantile. Dipendente di servizi di neuropsichiatria infantile ASL con comprovata esperienza professionale nel campo dell'applicazione di attività e terapie, anche assistite con animali, nei percorsi terapeutico riabilitativi nel settore della salute mentale infantile.
uno psicologo	Designazione da parte della Direzione Sanità nell'ambito di un elenco di idonei prodotto a seguito di ricognizione presso le ASL.	Laurea in psicologia con specializzazione in psicoterapia. Dipendente ASL con comprovata esperienza professionale nel campo dell'assistenza psicologica nei percorsi socio assistenziali e dell'applicazione di attività e terapie anche assistite con animali nei percorsi terapeutico riabilitativi.
un terapeuta della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali	Designazione da parte della Direzione Sanità nell'ambito di un elenco di idonei prodotto a seguito di ricognizione presso le ASL.	<p>a) terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva;  b) logopedista;  c) fisioterapista;</p> <p>dipendenti ASL, con esperienza in attività e terapie assistite con animali. Per quanto riguarda il punto a), in carenza di dipendenti, le ASL possono segnalare anche terapisti convenzionati e professionisti privati qualificati in materia di pet therapy.</p> <p>La partecipazione di ciascuno degli specialisti indicati sarà prevista secondo gli argomenti trattati di volta in volta dalla Commissione. Per questa figura, come espressamente previsto dalla Legge, va documentata l'esperienza quinquennale in progetti di pet therapy ed l'effettuazione di progetti di ricerca sperimentale in terapie assistite con animali in collaborazione con ASL e/o aziende ospedaliere nazionali.</p>

un terapeuta della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy	Designazione da parte della Direzione Sanità su indicazione dell'Associazione Italiana Fisioterapisti Piemonte e Valle d'Aosta.	Diploma universitario abilitante di terapeuta, come espressamente previsto dalla Legge, con esperienza in pet therapy.
un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy	Designazione da parte della Direzione Sanità nell'ambito di un elenco di idonei prodotto a seguito di ricognizione presso i servizi veterinari delle ASL.	Laurea in medicina veterinaria; dipendente ASL con comprovata esperienza professionale, esperto nel campo dell'applicazione e delle relative attività di controllo veterinario sulle attività e terapie assistite con animali.
un etologo con competenza in pet therapy	Designazione da parte della Direzione Sanità su indicazione degli Ordini professionali.	Laurea in medicina veterinaria, biologia, scienze naturali; formazione ed esperienza specifica in etologia. Il curriculum deve dimostrare la capacità di valutazione dei comportamenti animali in relazione all'impiego nelle attività e terapie assistite.
un medico veterinario zoiatra	Designazione da parte della Direzione Sanità su indicazione dell'Ordine dei medici veterinari.	Laurea in medicina veterinaria ed abilitazione alla professione, con esperienza pluriennale sulle specie utilizzate nelle attività e terapie assistite con animali, preferibilmente con esperienza documentata nel settore delle attività e terapie assistite con animali.
due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali	Designazione da parte della Direzione Politiche sociali su indicazione del settore competente.	Le associazioni di appartenenza devono possedere almeno 4 anni di attività nel settore delle terapie assistite con animali ed essere iscritte in registri o albi previsti dalla normativa regionale inerente il privato sociale.

<p>addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali.</p>	<p>Designazione da parte della Direzione Sanità su indicazione del Settore competente.</p>	<p>Addestratore (Es:Istruttore, Educatore cinofilo) operante in Piemonte, iscritto in albi o registri tenuti dall'ENCI o da altra associazione competente. L'attività deve risultare censita nell'ambito della ricognizione regionale sulle AAA e TAA 2008/2009. Per questa figura, come espressamente previsto dalla legge, deve essere documentata l'effettiva specializzazione in AAA e TAA, in termini di formazione e attività.</p>
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------